



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**CU n.76 del 17 marzo 2022**

Riunione del 09/03/2022

38.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**- Francesco Magno**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento n. 5/2021-2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Francesco Magno, per aver, in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 Reg. Giur., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di presentarsi alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento trae origine dall'esposto del 23/08/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale veniva segnalato che l'incolpato, non aveva risposto alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica.

L'atleta inviava alla Procura Federale Fipav alcune deduzioni difensive nel contesto delle quali affermava sostanzialmente di non essersi presentato alle attività sportive della Geda Volley a causa dell'emergenza sanitaria in corso, precisando, in ogni caso, che il sodalizio esponente, pur avendo provveduto alla convocazione, non aveva organizzato la seduta di allenamento



programmata in quanto la palestra risultava chiusa, così come confermato da altri atleti.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta comunque provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, inviava il deferimento a questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 09/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In detta udienza era presente per l'incolpato l'Avv. Manuela Magistro, la quale, dopo ampia illustrazione, insisteva nelle eccezioni preliminari e di merito formulate, concludendo per il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta incolpato.

Il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione della Procura, preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpato, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare il collegio rileva come nell'esercizio dell'azione non erano stati rispettati i termini di cui all'art 49 del Regolamento giurisdizionale che al n. 4 prevede:

*“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo*



*Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice."*

Nel caso di specie l'atto di conclusione delle indagini è datato 5 Ottobre 2021, il termine di giorni 7 per l'audizione o memorie concesso scadeva il 12 Ottobre 2021 e quindi l'atto di deferimento, che porta la data del 23 Novembre 2021, doveva invece essere emesso entro il 12 Novembre 2021 o entro il 20 Novembre 2021 se si fa riferimento alla data di ricezione della conclusione delle indagini.

Poiché il termine previsto dal richiamato articolo deve intendersi perentorio non potendo lo stesso definirsi endoprocessuale, va dichiarata prescritta l'azione della procura.

### **PQM**

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Francesco Magno.

Roma li 16 marzo 2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022